



**COMUNE DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI  
\*\*\*\*\*

**QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**  
*Politiche Agricole, Ambiente, Sicurezza, Mobilità Urbana, Politiche Energetiche,  
Protezione Civile, Polizia Locale, Tutela Animali*

**Verbale N. 11 del 06 Febbraio 2018**

Da inviare a: 蛸 Sindaco 蛸 Presidente del Consiglio 蛸 Segretario Generale	<b>Ordine del Giorno:</b>  <b>Rivisitazione articoli da emendare già presentati nella seduta del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2018 in merito al “Regolamento Tutela Animali”.</b>  <b>Varie ed eventuali.</b>
---	--

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		10.15	12.45		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni		SI	-----	-----		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		10.15	12.45		
Componente	Cusumano Francesco	SI		10.15	12.45		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	-----	-----		

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno 06 del mese di Febbraio 2018 alle ore 10.15 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti la Presidente Puma Rosa Alba, i consiglieri Cusumano Francesco e Alessandra Cuscina' e con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio.

La Presidente Puma coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio e accertata la sussistenza del numero legale apre la seduta.

La Presidente prima di passare a trattare il primo punto posto all'OdG. comunica ai consiglieri presenti che ha provveduto a trasmettere via e-mail all'Ing. Martino le ultime delucidazioni in merito al verbale n° 10 del 02-02-2018, al fine di consentire alla stessa di modificare e/o integrare il piano con tutte le osservazioni sollevate e contenute nel verbale sopra indicato.

La Commissione procede a trattare il primo punto all'ODG: **Rivisitazione articoli da emendare già presentati nella seduta del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2018 in merito al "Regolamento Tutela Animali"**.

Si procede con la rivisitazione dell'Art. 16: in particolare la Cons. Cuscinà propone di ripristinare nel comma 1, precedentemente cassato dalla commissione, fino a..... *all'uopo autorizzato per la tutela degli animali*. I consiglieri presenti discutono del contenuto del comma. Infatti, afferma la Presidente, che in effetti tale comma è in linea con quanto discusso in passato dalla commissione a proposito della possibilità di attendamento dei circhi, per cui sono state allegate e considerate parte integrante le linee guida cites proprio per tenere conto del benessere degli animali che comunque vanno tutelati in qualsiasi manifestazione pubblica di intrattenimento.

Autorizzare le fiere di animali significherebbe ad esempio esporli nelle gabbie, anche all'aperto, per intere giornate.

Il consigliere Cusumano condivide l'osservazione fatta e volendo mantenere l'indirizzo di tutela degli animali della commissione si dichiara favorevole.

I Cons. presenti votato tutti favorevoli al ripristino proposto del comma 1 dell'Art. 16;

La Commissione prosegue e rivisita l'art. 16 /bis;

Si prosegue con l'art. 17 comma 5;:

La Cons. Cuscinà fa notare che nella delibera durante la trascrizione da parte del funzionario responsabile non è stata riportata la frase "*o a misura di sicurezza personale (libertà vigilata)*".

Vengono ridiscussi e rivisti anche gli art. 25 comma d), l'art. 30 comma 4 e l'art. 59 punto 1.

Si approvano all'unanimità le modifiche di cui sopra.

Nella tabella di seguito riportata sono presenti tutte le modifiche apportate durante le sedute del 19 Gennaio e del 06 Febbraio c.a. fino alla data odierna, dalla Commissione al regolamento esistente.

**All. A Regolamento tutela animali modifiche proposte dalla IV commissione consiliare anno 2017.**

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>Art. 7 - modificato e integrato il comma 1 a): aggiunta la frase “tutti gli animali con le modalità ed entro i termini definiti dalla normativa vigente e registrare all’anagrafe canina cani e gatti entro i termini di cui sopra” - ai commi e, f e g la parola “il cane” è sostituita con la parola “l’animale” - il comma 6 è stato così rielaborato: “La detenzione dei cani, per unità familiare, è regolamentata dalla normativa vigente”.</p>
<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Obblighi dei detentori di animali</b></p> <p><b>1.</b> Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed in particolare:</p> <p><b>a)</b> provvedere a fare identificare e registrare all’anagrafe canina l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip;</p> <p>e) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;</p> <p>f) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;</p> <p>g) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.</p> <p><b>6.</b> È vietata la detenzione di un numero superiore a due cani, non sterilizzati, e a cinque cani, sterilizzati per unità familiare, salvo autorizzazione dell’Ufficio Comunale Competente.</p>	<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>Obblighi dei detentori di animali</b></p> <p><b>1.</b> Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa vigente ed in particolare:</p> <p><b>a)</b> provvedere a fare identificare e registrare <u>tutti gli animali con le modalità ed entro i termini definiti dalla normativa vigente e registrare all’anagrafe canina cani e gatti entro i termini di cui sopra</u> mediante l’applicazione del microchip;</p> <p>e) affidare <u>l’animale</u> a persone in grado di gestirlo correttamente;</p> <p>f) acquisire un <u>animale</u> assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;</p> <p>g) assicurare che <u>l’animale</u> abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.</p> <p><b>6.</b> La detenzione dei cani, per unità familiare, è regolamentata dalla normativa vigente.</p>
	<p>Art. 8 -integrato il comma 6 aggiungendo la frase “per tutte le altre specie animali vanno rispettate</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	le caratteristiche fisiche ed etologiche che li caratterizzano” - modificato comma 7 eliminando la frase “e di quelli detenuti nel Bioparco” ;
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Maltrattamento di animali</b></p> <p>6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.</p> <p>7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori <u>e di quelli detenuti nel Bioparco.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Maltrattamento di animali</b></p> <p>6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario; <u>per tutte le altre specie animali vanno rispettate le caratteristiche fisiche ed etologiche che li caratterizzano.</u></p> <p>7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori.</p>
	Art. 13 inserito al comma 1 la parola “dedicati” e la frase “L’accesso degli animali domestici negli arenili non dedicati viene regolamentato da opportuno atto amministrativo o normativa vigente”.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili</b></p>
<p>1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Alcamo secondo le modalità e con i limiti di cui al precedente articolo.</p>	<p>1. E’ consentito l’accesso degli animali domestici negli arenili <u>dedicati</u> e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Alcamo secondo le modalità e con i limiti di cui al precedente articolo</p> <p><u>“L’accesso degli animali domestici negli arenili non dedicati viene regolamentato da opportuno atto amministrativo o normativa vigente”.</u></p>
	<p>Art. 16 modificato e ridotto a 3 commi:</p> <p><b>Comma 1 integrato con: È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di</b></p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali.</p> <p>“E’ consentito l’attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell’Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante. Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.”</p> <p><b>Comma 2</b> sostituito con il seguente: “Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” e integrata con atto 2006, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali o altri atti amministrativi emanati in materia.”</p> <p><b>Il comma 3</b> viene cassato e il comma 4 diventa comma 3 nella revisione del regolamento.</p>
<p align="center"><b>Art. 16</b></p> <p><b>Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</b></p>	<p align="center"><b>Art. 16</b></p> <p><b>Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali</b></p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p data-bbox="145 293 703 360"><b>1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento</b></p> <p data-bbox="145 405 783 913">pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.</p> <p data-bbox="145 1839 778 2051"><b>2.</b> Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente,</p>	<p data-bbox="799 293 1358 360"><b>1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento</b></p> <p data-bbox="799 405 1449 801">pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate previo parere dell'Ufficio competente all'uopo autorizzato per la tutela degli animali.</p> <p data-bbox="799 842 1442 1317">È consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione Scientifica CITES istituita presso il Ministero dell'Ambiente, emanati con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" integrata con atto del 2006 emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante.</p> <p data-bbox="799 1357 1422 1424">Non saranno concessi permessi in assenza di dichiarazioni e verifiche in loco.</p> <p data-bbox="799 1464 1442 1973"><b>2.</b> Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore, ai requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" e integrata con atto 2006, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998, allegata al presente Regolamento comunale e di cui costituisce parte integrante, nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente e alle ordinanze sindacali o altri atti amministrativi emanati in materia.</p> <p data-bbox="799 2013 1422 2051"><b>3.</b> L'utilizzo di animali per riprese di cinema,</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>con sua delibera del 10 maggio 2000,“Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza</p> <p>di dichiarazioni e verifiche in loco.</p> <p><b>3.</b> Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene</p> <p>disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.</p> <p><b>4.</b> L’utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.</p>	<p>tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.</p>
	<p>Inserimento dell'Art 16 bis a seguire l'Art. 16</p>
	<p><b>Art. 16/bis</b></p> <p><b>Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti in prossimità di riserve naturali</b></p> <p>È vietata l'organizzazione di manifestazioni sagre o eventi in prossimità di aree protette o riserve naturali, che con rumori eccessivamente molesti o emissioni di gas di</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>scarico o assimilabili ne alterino le condizioni dell'habitat naturale causando inquinamento acustico e/o ambientale contravvenendo al fine di proteggere e preservare l'integrità ecologica di uno o più sistemi per cui tali aree sono state istituite ad eccezione di eventi religiosi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Smarrimento-Rinvenimento-Affido</b></p> <p>-Al comma 2 viene inserito “al Corpo di Polizia Municipale del Comune”. Eliminata la frase “Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.”</p> <p>-Al comma 3 viene inserito “al Corpo di Polizia Municipale del Comune”. Eliminata la frase “Per ogni altra comunicazione, la stessa va effettuata al Canile Municipale”;</p> <p>- Al comma 5 dopo <u>uccisione di animali</u>, viene aggiunto <u>né ai loro conviventi</u>. E dopo “tramite autocertificazione” viene aggiunto: <u>e sarà verificata dall'organo competente</u>.</p> <p>-Viene inserito il comma 6;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Smarrimento-Rinvenimento-Affido</b></p> <p><b>2.</b> Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata al Canile Municipale.</p> <p><b>3.</b> Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Per ogni altra comunicazione, la stessa va</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> <b>Smarrimento-Rinvenimento-Affido</b></p> <p><b>2.</b> Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo <u>al Corpo di Polizia Municipale del Comune</u> o al Servizio veterinario Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. .</p> <p><b>3.</b> Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento <u>al Corpo di Polizia Municipale del Comune</u> o al Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio o al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.</p>



Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>effettuata anche al Canile Municipale.  <b>Comma 5:</b> Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.</p>	<p><b>5.</b> Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali, <u>né ai loro conviventi.</u> Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione <u>e sarà verificata dall'organo competente.</u></p> <p><b>6.</b> Gli animali di indole aggressiva non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, ai delinquenti abituali o per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale (libertà vigilata).</p>
	<p>Art. 18, al comma 3 viene inserita la seguente frase “o presso i rifugi sanitari”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b>  <b>Fuga, cattura, uccisione di animali</b></p> <p><b>3.</b>La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune di Alcamo potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b>  <b>Fuga, cattura, uccisione di animali</b></p> <p><b>3.</b> La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili municipali o convenzionati con il Comune di Alcamo <u>o presso i rifugi sanitari</u> potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità e soltanto previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.</p>
	<p>Art. 19, al comma 2 viene inserita la seguente frase “e altre figure in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b>  <b>Pet therapy</b></p> <p><b>2.</b> A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio   confacente allo scopo (medici, psicologici,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b>  <b>Pet therapy</b></p> <p><b>2.</b> A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>pedagogisti della marginalità e della disabilità, pedagogisti clinici, insegnanti con il prescritto titolo di sostegno polivalente, purché iscritti agli ordini  professionali da almeno due anni) e per i quali il Comune istituirà una apposita lista di professionisti</p>	<p>confacente allo scopo (medici, psicologici, pedagogisti della marginalità e della disabilità,  pedagogisti clinici, insegnanti con il prescritto titolo di sostegno polivalente, purché iscritti agli ordini  professionali da almeno due anni e <u>altre figure in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente</u>) e per i quali il Comune istituirà una apposita lista di professionisti</p>
	<p>Art. 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Al comma 2 inserito “e dal freddo”</li> <li>-Al comma 5 inserita “altri” e omessa “stessi”</li> <li>-Al comma 7 cassato “17”</li> <li>-Al comma 10 aggiunto “o nel rifugio sanitario”</li> <li>-Inserito comma 12;</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali</b></p> <p><b>2.</b> Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.</p> <p><b>5.</b> Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali <u>stessi</u> fissate dal presente Regolamento.</p> <p><b>7.</b> Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali</b></p> <p><b>2.</b> Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio dovranno essere sempre riparati dal sole <u>e dal freddo</u> a seconda della specie di acqua e di cibo.</p> <p><b>5.</b> Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli <u>altri</u> animali fissate dal presente Regolamento.</p> <p><b>7.</b> Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.</p> <p><b>10.</b>La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.</p> <p>11. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.</p>	<p>consegnati dagli esercenti all'Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune con cadenza trimestrale.</p> <p><b>10.</b> La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale <u>o nel rifugio sanitario</u>, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.</p> <p><b>12.</b> È auspicabile che chiunque venga in possesso, a qualunque titolo, di un animale contatti le Associazioni animaliste del luogo per ricevere le opportune informazioni per una corretta gestione dell'animale stesso, al fine di garantirne il benessere psico-fisico in virtù di una sicura e corretta integrazione tra esseri umani e non umani.</p>
	<p><a href="#">Art. 21 -Al comma 1 è stato corretto il numero del Regio Decreto, 3298/28</a>  - Al comma 3 è stata omessa la parola “ minorenni”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Macellazione degli animali</b></p> <p><b>1.</b> La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASP.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Macellazione degli animali</b></p> <p><b>1.</b> La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/<u>28</u>, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASP.</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.</p> <p><b>3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.</b></p>	<p>L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.</p> <p><b>3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita.</b></p>
	<p>Art. 22 integrato il comma 2 come segue: "il Comune di Alcamo può concedere ai sensi della normativa vigente appositi terreni finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni per il medesimo scopo a privati o associazioni che ne facciano richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Inumazione di animali</b></p> <p>2. Il Comune di Alcamo può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni <u>recintati in comodato</u> finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni a privati che ne facciano richiesta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Inumazione di animali</b></p> <p>2. Il Comune di Alcamo può concedere ai sensi della normativa vigente appositi terreni finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni per il medesimo scopo a privati o associazioni che ne facciano richiesta.</p> <p>Il Comune di Alcamo può concedere ai sensi della normativa vigente appositi terreni finalizzati alla realizzazione di forni crematori per animali, o, in subordine, concedere autorizzazioni per il medesimo scopo a privati o associazioni che ne facciano richiesta.</p>
	<p>Art. 23, cassata la parola "Anche" e aggiunta "nonché ai sensi della normativa vigente"</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 23</b></p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p style="text-align: center;"><b>Destinazione di cibo per animali</b></p> <p>1. <u>Anche</u> ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Destinazione di cibo per animali</b></p> <p>1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", <u>nonché ai sensi della normativa vigente</u>, le associazioni animaliste operanti sul territorio e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.</p>
	<p>Art. 25, al comma 1.c è stato aggiunto "e/o del rifugio sanitario" e al comma 1.d "qualora";  Art. 25, al comma 1.c è stato aggiunto "e/o del rifugio sanitario" e al comma 1.d "di cui almeno uno, che abbia espresso interesse a farne parte, di minoranza, un rappresentante (designato dagli stessi gattari) dei gattari, (referenti di colonie feline sul territorio), un rappresentante dei referenti (designato dagli stessi referenti) dei cani di quartiere"</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Associazioni animaliste e zoofile</b></p> <p>c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno del Canile Municipale o i dei Centri di Prima Accoglienza, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;</p> <p>• d) fanno parte della Consulta Comunale per gli animali, appositamente costituita e della quale fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, numero tre componenti del Consiglio Comunale e i rappresentanti legali</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Associazioni animaliste e zoofile</b></p> <p>c) possono, a richiesta, nominare un loro rappresentante, all'interno del Canile Municipale <u>e/o</u> del rifugio sanitario e dei Centri di Prima Accoglienza, con funzione di collaborazione nella gestione delle strutture e di vigilanza delle stesse;</p> <p>d) fanno parte della Consulta Comunale per gli animali, <u>qualora</u> appositamente costituita</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.</p>	<p>e della quale fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, numero tre componenti del Consiglio Comunale e i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.</p> <p>d) fanno parte della Consulta Comunale per gli animali, appositamente costituita e della quale fanno parte il Sindaco o suo rappresentante, numero tre componenti del Consiglio Comunale <u>di cui almeno uno, che abbia espresso interesse a farne parte, di minoranza, un rappresentante (designato dagli stessi gattari) dei gattari (referenti di colonie feline sul territorio), un rappresentante dei referenti (designato dagli stessi referenti) dei cani di quartiere</u> e i rappresentanti legali o loro delegati delle associazioni animaliste o zoofile presenti sul territorio comunale e che ne fanno apposita richiesta.</p>
	<p>Art. 26 -al comma 3 è stato aggiunto “sanitario” -Al comma 4 è stata aggiunta la frase “ fatti salvi i principi d’igiene pubblica”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV – CANI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p>3.Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.</p> <p>4.Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV – CANI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b></p> <p>3. Ogni canile o rifugio <u>sanitario</u> pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane custodito.</p> <p>4. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche, <u>fatti salvi i principi di igiene pubblica.</u></p>
	<p>Art. 27 comma 1 è stato integrato con la frase “esclusivamente in caso di evidente pericolosità per persone o animali e per non più di 2 ore nell’arco della giornata”;</p>
<b>Art 27</b>	<b>Art 27</b>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p style="text-align: center;"><b>Divieto di detenzione a catena</b></p> <p>1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Divieto di detenzione a catena</b></p> <p>1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, <u>esclusivamente in caso di evidente pericolosità per persone o animali e per non più di 2 ore nell'arco della giornata</u>, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.</p>
	<p>Art. 29 comma 3 inserita la negazione “ Non” e omessa la frase “ sono utilizzati per lo scopo”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Guinzaglio e museruola</b></p> <p>3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi</p> <p>privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico. Detto comma è riferito ai cani usati per la caccia o da pastore, <u>sono utilizzati per lo scopo</u> e a quelli utilizzati dalle Forze dell'ordine e dalle Forza Armate o per il salvataggio in acqua o in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Guinzaglio e museruola</b></p> <p>3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita sul luogo pubblico. Detto comma <u>non</u> è riferito ai cani usati per la caccia o da pastore, quelli utilizzati dalle Forze dell'Ordine e dalle Forze Armate o per il salvataggio in acqua o in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.</p>
	<p>Art. 30 comma 1 viene omessa la frase “che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina”;</p> <p>comma 4: viene modificata la “e” di “e museruola” con “o” museruola, e alla fine viene aggiunto: “Nei giorni di maggiore e comprovata affluenza è obbligatoria pure la museruola.”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso ai giardini, parchi ed aree</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso ai giardini, parchi ed aree</b></p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p style="text-align: center;"><b>pubbliche, luoghi privati</b></p> <p>1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica <u>che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.</u></p> <p>Comma 4: Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>pubbliche, luoghi privati</b></p> <p>1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica.</p> <p>Comma 4: Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile <u>o museruola</u> accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. <u>Nei giorni di maggiore e comprovata affluenza è obbligatoria pure la museruola.</u></p>
	<p>Art. 32 comma 1 integrato con la frase “ a meno di divieto posto dal proprietario o gestore”</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso negli esercizi pubblici (bar ristoranti, alberghi, case vacanze e B&amp;B)</b></p> <p>1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Alcamo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.32</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Accesso negli esercizi pubblici (bar ristoranti, alberghi, case vacanze e B&amp;B)</b></p> <p>1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, <u>a meno di divieto posto dal proprietario o gestore</u>, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Alcamo.</p>
	<p>Art. 33 comma 1 integrato con la frase “ e delle norme vigenti che lo integrano o lo modificano”, il comma 3 con la frase “ muniti di microchip” e il comma 4 con la frase “ la responsabilità legale del cane libero accudito è equiparata a quella del cane randagio reimmesso nel territorio”;</p>



Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cani liberi accuditi</b></p> <p><b>1.</b> Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Alcamo riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.</p> <p><b>3.</b> I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario dell'Azienda ASP territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda ASP territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.</p> <p><b>4.</b> I cani liberi accuditi o di quartiere, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali, indipendentemente dal fatto che sia un privato o una associazione a chiederne l'iscrizione, e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale e del quale comunque non assume responsabilità per le competenze e gli accertamenti effettuati o da effettuare dall'Ufficio comunale competente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cani liberi accuditi</b></p> <p><b>1.</b> Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5 <u>e delle norme vigenti che lo integrano o lo modificano</u>. Il Comune di Alcamo riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.</p> <p><b>3.</b> I cani liberi accuditi devono essere vaccinati, sterilizzati e <u>muniti di microchip</u> gratuitamente dal servizio veterinario dell'Azienda ASP territorialmente competente o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda ASP territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.</p> <p><b>4.</b> I cani liberi accuditi o di quartiere, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'Associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio comunale per la tutela degli animali, indipendentemente dal fatto che sia un privato o una associazione a chiederne l'iscrizione e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura " cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale e del quale comunque non assume responsabilità per le competenze e gli accertamenti effettuati o da effettuare dall'Ufficio comunale competente.</p> <p><u>La responsabilità legale del cane libero accudito è equiparata a quella del cane randagio reimmesso nel territorio.</u></p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>Art. 35/bis viene titolato “incentivo economico per i cani adottati dal canile convenzionato ”e viene modificato al quarto rigo con la frase “ a un anno di spesa per il mantenimento dell’animale presso le strutture convenzionate, da erogare in 3 anni”;</p> <p>al punto 2 è stato integrato con la frase “ nell’arco di tre anni”;</p> <p>al punto 3 è stato omesso la via “ Pia Opera Pastore”;</p> <p>al punto 3.1 è stata omessa la parola “comunque</p> <p>al punto 3.2 è stata omesso il periodo “di dare atto che le somme inizialmente messe a disposizione da parte dell’amministrazione comunale per le finalità di cui al presente provvedimento per l’anno 2015 è pari ad € 5.000,00 al capitolo 134255- Contributi finalizzati all’adozione di cani randagi interv. 1.09.05.05”;</p> <p>Inserito il punto 4: – Obblighi dell’amministrazione comunale In caso di maltrattamento o abbandono del cane affidato, l’amministrazione comunale applicherà le sanzioni previste dalla legge, nonché provvederà a revocare tempestivamente l’affido disponendo il ricovero dell’animale presso la struttura convenzionata, con obbligo a carico dell’affidatario di rimborso del contributo percepito.</p> <p>Inserito il Punto 5 – Smarrimento, morte, cessione del cane. Morte dell’affidatario Nel caso di smarrimento o morte dell’animale, l’assegnatario è tenuto a comunicarlo al Comune di Alcamo Ufficio Randagismo 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dall’evento. Nel caso di morte dell’animale entro i 3 anni dall’affidamento, l’affidatario dovrà prendere in consegna un nuovo animale mantenendo il contributo già erogato e riconosciuto per il primo animale o eventualmente rimborsare quota parte del contributo già percepito e rinunciare alle quote successive del triennio riconosciuto come contributo. La cessione</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>del cane è consentita in casi eccezionali, documentabili e solo se autorizzata dall'amministrazione comunale. In tal caso il soggetto che ha adottato il cane (soggetto cedente) è tenuto ad avvertire preventivamente l'ufficio competente del comune di Alcamo indicando, altresì, la persona cui verrà ceduto il cane. In tal caso l'ufficio competente, una volta verificati tutti i requisiti previsti per l'affidamento, autorizzerà il trasferimento al nuovo affidatario. Rimane salvo quanto previsto al punto 1 . Nel caso di morte dell'affidatario il cane si intende trasferito automaticamente agli eredi di quest'ultimo i quali avranno l'obbligo di procedere all'aggiornamento all'anagrafe canina di cui alla L.R. n. 15/2000”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 35 bis</b></p> <p>Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane di proprietà comunale , ricoverato presso “il canile rifugio Mister Dog s.r.l. con sede Legale Località Torre del Pero Rocca di Neto (KR) o in seguito presso altra struttura indicata dall'Ente, e che ne faranno richiesta, potrà essere erogato,</p> <p>un contributo economico, pari a <u>complessivi € 300,00 (trecento,00) da erogare in 2 soluzioni: € 200,00 entro tre mesi dalla definizione della pratica di affido ed iscrizione all'anagrafe canina di cui alla L.R. 15/2000 ed € 100,00 entro i 3 mesi successivi.</u></p> <p>Il contributo verrà accordato previo espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti richiesti, all'accertamento presso l'anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente ed a seguito di eventuale verifica delle buone condizioni di salute dell'animale e salvo morte dello stesso.</p> <p>Possano fare richiesta di affidamento:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Incentivo economico per i cani adottati dal canile convenzionato</b></p> <p>Ai soggetti cui sarà affidato in via definitiva un cane di proprietà comunale, ricoverato presso "il canile rifugio Mister Dog s.r.l. con sede legale Località Torre del Pero Rocca di Nето (KR) o in seguito presso altra struttura indicata dall'Ente, e che ne faranno richiesta, potrà essere erogato, un contributo economico, pari a <u>un anno di spesa per il mantenimento dell'animale presso le strutture convenzionate, da erogare in 3 anni.</u></p> <p>Il contributo verrà erogato previo espletamento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti richiesti, all'accertamento presso l'anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente ed a seguito di eventuale verifica delle buone condizioni di salute dell'animale e salvo morte dello stesso.</p> <p>Possano fare richiesta di affidamento:</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>- persona fisica;</p> <p>- persona giuridica;</p> <p>- associazione.</p> <p>I richiedenti possono essere anche non residente nel territorio comunale; in questo caso a garanzia del benessere dell'animale potrà essere richiesto un controllo sull'affidabilità del richiedente tramite associazioni di volontariato che operano nel territorio del richiedente;</p> <p>Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati :</p> <p>1. compimento diciottesimo anno di età;</p> <p>2. assenza di condanne penali relative a maltrattamento di animali;</p> <p>Nel caso di persona giuridica o associazione i requisiti di cui ai punti 1 e 2 (di cui sopra) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.</p> <p>In ogni caso dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti, nazionali e regionali.</p> <p><b>PUNTO 1 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO</b></p> <p>L'affidatario dovrà :</p> <p>- garantire adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, ovvero in ambiente idoneo ad ospitare l'animale in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le dovute cure veterinarie e le condizioni igienico sanitarie;</p> <p>- consentire di far visionare il cane, anche senza preavviso, agli agenti di polizia</p>	<p>persona fisica;</p> <p>persona giuridica;</p> <p>associazione.</p> <p>I richiedenti possono essere anche non residenti nel territorio comunale; in questo caso a garanzia del benessere dell'animale potrà essere richiesto un controllo sull'affidabilità del richiedente tramite associazioni di volontariato che operano nel territorio del richiedente.</p> <p>Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati :</p> <p>1. compimento diciottesimo anno di età;</p> <p>2. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali.</p> <p>Nel caso di persona giuridica o associazione, i requisiti di cui ai punti 1 e 2 (di cui sopra) dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.</p> <p>In ogni caso dal momento dell'affido sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti, nazionali e regionali.</p> <p><b>Punto 1 - Obblighi a carico dell'affidatario</b></p> <p>L'affidatario dovrà:</p> <p>- garantire adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, ovvero in ambiente idoneo ad ospitare l'animale in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le dovute cure veterinarie e le condizioni igienico sanitarie;</p> <p>- consentire di far visionare il cane, anche senza preavviso, agli agenti di polizia municipale e/o a personale competente (anche associazioni di volontariato) autorizzato dal Comune di Alcamo, allo scopo di accertare il corretto mantenimento</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>municipale e/o a personale competente (anche associazioni di volontariato) autorizzato dal Comune di Alcamo, allo scopo di accertare il corretto mantenimento dell'animale e la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari a salvaguardia dello stesso;</p> <p><b>PUNTO 2 - NUMERO CANI AFFIDABILI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b></p> <p>Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani (per nucleo familiare qualora si tratti di persona fisica).</p> <p>Prima dell'affidamento e prima di concedere il contributo l'amministrazione comunale deve verificare il possesso dei requisiti del richiedente come indicati nel presente articolo nonché procedere all'accertamento presso l'Anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente.</p> <p><b>PUNTO 3 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b></p> <p>Al fine dell'erogazione del contributo, l'amministrazione si riserva, prima di concedere l'affidamento, di effettuare le dovute verifiche in ordine alla consistenza del nucleo familiare del richiedente (se persona fisica), della eventuale concessione di affidi concessi ad altri componenti dello stesso nucleo familiare.</p> <p>L'aspirante affidatario dovrà fare richiesta di affidamento indirizzando la richiesta al Comune di Alcamo, Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali, servizi ambientali <u>via P.O. Pastore n. 63</u> . Le istanze potranno essere inoltrate una volta pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente con l'indicazione del termine utile a partire dal quale potere</p>	<p>dell'animale e la sussistenza dei requisiti igienicosanitario a salvaguardia dello stesso;</p> <p>Punto 2 - Numero cani affidabili e obblighi dell'amministrazione comunale. Potranno essere dati in affidamento un numero massimo di due cani <u>nell'arco di 3 anni</u> (per nucleo familiare qualora si tratti di persona fisica).</p> <p>Prima dell'affidamento e prima di concedere il contributo l'amministrazione comunale deve verificare il possesso dei requisiti del richiedente come indicati nel precedente articolo nonché procedere all'accertamento presso l'Anagrafe canina dell'avvenuta intestazione del cane in capo al richiedente.</p> <p>Punto 3 - erogazione del contributo Al fine dell'erogazione del contributo, l'amministrazione si riserva, prima di concedere l'affidamento, di effettuare le dovute verifiche in ordine alla consistenza del nucleo familiare del richiedente (se persona fisica), della eventuale concessione di affidi ad altri componenti dello stesso nucleo familiare.</p> <p>L'aspirante affidatario dovrà fare richiesta di affidamento indirizzando la richiesta al Comune di Alcamo, Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali.</p> <p>Le istanze potranno essere inoltrate una volta pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'ente con l'indicazione del termine utile a partire dal quale potere presentare l'istanza e il termine ultimo di presentazione.</p> <p>Punto 3.1 - Somme stanziare in bilancio insufficienti rispetto alle richieste.</p> <p>Nel caso in cui le richieste di adozioni siano numericamente tali da superare le somme stanziare dall'ente, icani e il relativo contributo saranno assegnati rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p><del>l'ordine cronologico di arrivo delle richieste</del> (farà fede la data e il numero di acquisizione <del>presentata all'istanza e il termine</del> ultimo di presentazione al protocollo generale dell'ente).</p> <p>La graduatoria formulata verrà <u>comunque</u> utilizzata per eventuali ulteriori successivi stanziamenti in bilancio per le medesime finalità per scorrimento e fino ad esaurimento della stessa sempre che il richiedente abbia manifestato tale disponibilità nell'istanza presentata.</p> <p>Gli affidamenti verranno concessi nei limiti delle somme stanziare in bilancio.</p> <p><b>PUNTO 3.2 - RICHIESTE PERVENUTE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO DI BILANCIO</b></p> <p>Qualora le istanze pervenute siano numericamente tali da comportare un esborso economico a carico dell'amministrazione inferiore rispetto a quello previsto nel relativo stanziamento di bilancio, l'amministrazione procederà a pubblicare un nuovo avviso con l'indicazione delle nuove date utili per la presentazione delle istanze.</p> <p>Le modalità di erogazione saranno uguali a quelle sopra descritte."</p> <p>- di stabilire che i contributi verranno attribuiti secondo le disponibilità previste in bilancio e allocate nell'apposito capitolo di spesa;</p> <p>- <u>di dare atto che le somme inizialmente messe a disposizione da parte dell'amministrazione comunale per le finalità di cui al presente provvedimento per l'anno 2015 è pari ad € 5.000,00 al capitolo 134255 "Contributi finalizzati all'adozione di cani randagi" interv 1.09.05.05</u> ;</p> <p>- di dare atto che il presente provvedimento , a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga</p>	<p>(farà fede la data e il numero di acquisizione al protocollo generale dell'ente).</p> <p>La graduatoria formulata verrà utilizzata per eventuali ulteriori successivi stanziamenti in bilancio per le medesime finalità per scorrimento e fino ad esaurimento della stessa sempre che il richiedente abbia manifestato tale disponibilità nell'istanza presentata.</p> <p>Gli affidamenti verranno concessi nei limiti delle somme stanziare in bilancio.</p> <p>Punto 3.2 - Richieste pervenute inferiori allo stanziamento di bilancio</p> <p>Qualora le istanze pervenute siano numericamente tali da comportare un esborso economico a carico dell'amministrazione inferiore rispetto a quello previsto nel relativo stanziamento di bilancio, l'amministrazione procederà a pubblicare un nuovo avviso con l'indicazione delle nuove date utili per la presentazione delle istanze. Le modalità di erogazione saranno uguali a quelle sopra descritte.</p> <p>- di stabilire che i contributi verranno attribuiti secondo le disponibilità previste in bilancio e allocate nell'apposito capitolo di spesa;</p> <p>- di dare atto che il presente provvedimento , a norma dell'art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web <a href="http://www.comune.alcamo.tp.it">www.comune.alcamo.tp.it</a>;</p> <p>- di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 1410312013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 26 comma 1, il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente "sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - criteri e modalità".</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web <a href="http://www.comune.alcamo.tp.it">www.comune.alcamo.tp.it</a>;</p> <p>- di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" art. 26 co. 1, il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – criteri e modalità"</p>	<p><u>Punto 4 - Obblighi dell' amministrazione comunale.</u></p> <p><u>In caso di maltrattamento o abbandono del cane affidato, l'amministrazione comunale applicherà le sanzioni previste dalla legge, nonché provvederà a revocare tempestivamente l'affido disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo a carico dell'affidatario di rimborso del contributo percepito.</u></p> <p>Punto 5 - Smarrimento, morte, cessione del cane. Morte dell'affidatario</p> <p>Nel caso di smarrimento o morte dell'animale, l'assegnatario è tenuto a comunicarlo al Comune di Alcamo Ufficio Randagismo 4° Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore dall'evento.</p> <p>Nel caso di morte dell'animale entro i 3 anni dall'affidamento, l'affidatario dovrà prendere in consegna un nuovo animale mantenendo il contributo già erogato e riconosciuto per il primo animale o eventualmente rimborsare quota parte del contributo già percepito e rinunciare alle quote successive del triennio riconosciuto come contributo.</p> <p>La cessione del cane è consentita in casi eccezionali, documentabili e solo se autorizzata dall'amministrazione comunale. In tal caso il soggetto che ha adottato il cane (soggetto cedente) è tenuto ad avvertire preventivamente l'ufficio competente del comune di Alcamo indicando, altresì, la persona cui verrà ceduto il cane. In tal caso l'ufficio competente, una volta verificati tutti i requisiti previsti per l'affidamento, autorizzerà il trasferimento al nuovo affidatario. Rimane salvo quanto previsto al punto 1 .</p> <p>Nel caso di morte dell'affidatario il cane si</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>intende trasferito automaticamente agli eredi di quest'ultimo i quali avranno l'obbligo di procedere all'aggiornamento all'anagrafe canina di cui alla</p> <p>L.R. n. 1512000".</p>
	<p>Inserimento dell'Art 35 ter a seguire l'Art. 35 bis</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 35 ter</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Incentivo economico per i cani affidati temporaneamente dal canile convenzionato o presenti sul territorio e destinati ad essere detenuti nel canile convenzionato.</b></p> <p><b>1)</b> Il comune, al fine di contenere il numero di cani detenuti nel canile convenzionato e di facilitarne l'affido, reso ostico dalla distanza, ha previsto di dare un incentivo economico pari o di poco inferiore alla retta annuale pagata per un cane al canile convenzionato, per ogni cane affidato temporaneamente a chi ne abbia fatto richiesta e sia stato ritenuto idoneo dal tavolo consultivo. La durata dell'affido temporaneo sarà di un anno, tempo in cui l'affidatario si impegna a cercargli adozione, ad occuparsi del cane, a socializzarlo con altri cani e con adulti e bambini, educarlo e portarlo fuori al fine di renderne l'adozione più facile. La ricerca di adozione verrà monitorata dal tavolo consultivo di cui al comma 3 del presente articolo e se dopo un anno non si sarà trovato alcun adottante il cane verrà trasferito al canile convenzionato.</p> <p>La comprovata mancata ricerca di adozione (es. locandine con fotografie del cane dai veterinari e nei negozi di animali con fotografie aggiornate durante l'anno, la pubblicazione di post sui maggiori social e siti web e altre forme di ricerca) da parte dell'affidatario temporaneo ne invalida l'accordo e gli fa perdere il diritto all'incentivo che, se già percepito, dovrà essere restituito.</p>



Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>2) Dovrà essere istituito un elenco comunale di privati/associazioni/enti che vogliano ospitare temporaneamente un cane del Comune al fine di agevolarne l'adozione, a mezzo avviso pubblico.</p> <p>3) Istituzione di un tavolo consultivo di cui faranno parte il Dirigente del settore randagismo e i presidenti (o loro delegato) delle associazioni animaliste operanti sul territorio comunale di Alcamo da almeno 12 mesi che ne facciano richiesta mediante istanza all'Ufficio ambiente sezione randagismo.</p> <p>Finalità del tavolo tecnico è l'espressione del nulla osta alle istanze pervenute per l'affidamento temporaneo di cui al comma 1.</p>
	<p><b>Art. 36</b> comma 1 viene omessa la frase “da rivalutare a partire dal terzo anno dall'approvazione del seguente regolamento”; viene inserita la frase “tali somme verranno concesse nei limiti delle somme stanziare nel bilancio” e la frase “e delle Associazioni di Volontariato demandate a tale scopo”;</p> <p>Inserito il comma 3: La pratica della sterilizzazione di cani e gatti accuditi dalle associazioni animaliste sarà a carico del Comune che provvederà ad intervenire alla sterilizzazione degli animali da queste proposti entro una settimana da quando è stata fatta la richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adozioni da canili e da privati cittadini. Sterilizzazione, incentivi all'adozione</b></p> <p>Art. 36</p> <p>Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione, incentivi all'adozione</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 36</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adozioni da canili e da privati cittadini. Sterilizzazione, incentivi all'adozione</b></p> <p>1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Centro di Prima Accoglienza e/o Canile Comunale o con garante un'Associazione di volontariato animalista. I cani adottabili e adottati sono microcippati a cura del Servizio Veterinario</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Centro di Prima Accoglienza e/o Canile Comunale o con garante un'Associazione di volontariato animalista. I cani adottabili e adottati sono microcippati a cura del Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio. Lo stesso Ufficio provvederà ai vaccini necessari prima della consegna del cane al nuovo proprietario.</p> <p>Il Comune di Alcamo incentiva, con l'aiuto delle Associazioni Animaliste, l'adozione dei cani già custoditi in Canili o Centri di Prima Accoglienza, attraverso la creazione di un sito su cui inserire le foto e le caratteristiche degli animali adottabili.</p> <p>Il Comune di Alcamo attribuisce ad ogni cittadino che adotta un cane, se lo richianda, un bonus di euro 200,00 (<u>da rivalutare a partire dal terzo anno dalla approvazione del seguente regolamento</u>), per il solo primo anno di adozione, da utilizzare solo per acquisto cibo per il cane o per servizi di trattamento veterinario in regime di convenzione con il comune.</p> <p>È vietata una contemporanea adozione di un numero superiore a due cani.</p> <p>Sarà competenza dell'Ufficio per la tutela degli animali verificare le buone condizioni del cane adottato dal momento dell'adozione fino alla sua morte.</p> <p>Al cane adottato sul territorio diverso da quello regionale, è garantito il trasferimento, a spese del Comune, al nuovo proprietario.</p> <p>Per tale pratica di adozione l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà</p>	<p>Azienda ASP competente per territorio. Lo stesso Ufficio provvederà ai vaccini necessari prima della consegna del cane al nuovo proprietario.</p> <p>Il Comune di Alcamo incentiva, con l'aiuto delle Associazioni Animaliste, l'adozione dei cani già custoditi in Canili o Centri di Prima Accoglienza, attraverso la creazione di un sito su cui inserire le foto e le caratteristiche degli animali adottabili.</p> <p>Il Comune di Alcamo attribuisce ad ogni cittadino che adotta un cane, se lo richianda, un bonus di euro 200,00 per il solo primo anno di adozione, da utilizzare solo per acquisto cibo per il cane o per servizi di trattamento veterinario in regime di convenzione con il comune. <u>Tali somme verranno concesse nei limiti delle somme stanziare nel bilancio.</u></p> <p>È vietata una contemporanea adozione di un numero superiore a due cani.</p> <p>Sarà competenza dell'Ufficio per la tutela degli animali e delle Associazioni di Volontariato demandate a tale scopo verificare le buone condizioni del cane adottato dal momento dell'adozione fino alla sua morte.</p> <p>Al cane adottato sul territorio diverso da quello regionale, è garantito il trasferimento, a spese del Comune, al nuovo proprietario.</p> <p>Per tale pratica di adozione l'Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario nel caso di rinuncia del cane l'affidatario deve restituire il bonus percepito.</p> <p>2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>essere aggiornato quando necessario.</p> <p>2.La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, anche attraverso convenzioni con l'ASP competente o con veterinari che operano sul territorio, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti.</p>	<p>forma per la detenzione presso i cittadini, anche attraverso convenzioni con l'ASP competente o con veterinari che operano sul territorio, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti.</p> <p>3. <u>La pratica della sterilizzazione di cani e gatti accuditi dalle associazioni animaliste sarà a carico del Comune che provvederà ad intervenire alla sterilizzazione degli animali da queste proposti entro una settimana da quando è stata fatta la richiesta.</u></p>
	<p><b>Art. 43 viene cassato il comma 7;</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Principi distintivi</b></p> <p>7.Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:</p> <p>a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, comunque non nei centri abitati;</p> <p>b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ASP verifichi lo stato di salute, l'assenza nel sangue di sostanze dopanti, l'identità degli animali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 43</b> <b>Principi distintivi</b></p> <p>Cassato comma 7</p>
	<p><b>Art. 44 comma 2</b> inserita la frase “e apposito luogo idoneo per la detenzione e custodia dei cavalli, al fine di tutelarne il benessere”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razze di cavallo idonee per il trasporto</b></p> <p>2.Il rilascio di licenze, nel caso di istituzione diservizio destinato alla trazione di vetture pubbliche, anche a fini turistici ed escursionistiche, è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Razze di cavallo idonee per il trasporto</b></p> <p>2. Il rilascio di licenze, nel caso di istituzione di servizio destinato alla trazione di vetture pubbliche, anche a fini turistici ed escursionistiche, è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
indicate nel comma precedente.	indicate nel comma precedente e <u>apposito luogo idoneo per la detenzione e custodia dei cavalli, al fine di tutelarne il benessere.</u>
	<b>Art. 45 comma 2</b> inserita la frase “l’abilitazione deve tenere conto delle norme in materia di gestione degli equidi”; al <b>comma 4</b> inserita la frase “che dovrà verificare che le condizioni riconosciute al momento del rilascio siano ancora sussistenti”.
<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abilitazione del cavallo</b></p> <p>2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica che il Comune provvederà ad istituire qualora se ne verificassero le necessità, anche solo per una singola richiesta.</p> <p>4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’Azienda ASP competente per territorio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Abilitazione del cavallo</b></p> <p>2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell’anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica che il Comune provvederà ad istituire qualora se ne verificassero le necessità, anche solo per una singola richiesta.</p> <p><u>L’abilitazione deve tenere conto delle norme in vigore in materia di gestione degli equidi.</u></p> <p>4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell’Azienda ASP competente per territorio, <u>che dovrà verificare che le condizioni riconosciute al momento del rilascio siano ancora sussistenti.</u></p>
	Art. 46 comma 1 al secondo rigo eliminata la parola “ estate” e integrato con la frase “in idonei stalli realizzati per proteggerli dal freddo in inverno e dal caldo in estate”; il comma 3 è integrato con la frase “e comunque in giornate particolarmente calde e afose”;
<p style="text-align: center;"><b>Art.46</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Limitazioni all'uso del cavallo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.46</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Limitazioni all'uso del cavallo</b></p> <p>1. I cavalli che svolgono attività di trazione di</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in <u>estate</u> da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.</p> <p>I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.</p> <p>3. Dal 1° Giugno al 30 Settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00</p>	<p>vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro da svolgersi all'ombra <u>in idonei stalli realizzali per proteggerli dal freddo in inverno e dal caldo in estate</u>; i</p> <p>conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.</p> <p>I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.</p> <p>3. Dal 1° <b>Giugno</b> al 30 Settembre, e comunque in giornate particolarmente calde e afose, è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.</p>
	<p>Art. 54 comma 1 al quarto rigo integrato con "ss.mm.ii. e ulteriore normativa vigente in materia";</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.54</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della piccola fauna</b></p> <p>1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella legge regionale 3 luglio 2000, n.15, il Comune di Alcamo tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.54</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela della piccola fauna</b></p> <p>1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n. 357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella legge regionale 3 luglio 2000, n.15 <b>e</b> normativa vigente e <b>ss.mm.ii.</b>, nonché ulteriore in materia, il Comune di Alcamo tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
	<p>Art. 56 comma 14 omessa la frase “ indicato dalla medesima commissione”;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela degli animali esotici</b></p> <p><b>14.</b> La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero <u>indicato dalla medesima commissione.</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 56</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Tutela degli animali esotici</b></p> <p><b>14.</b> La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.</p>
	<p>Art. 59 comma 1 integrato dopo l'ultimo punto con: - Ricevuta di avvenuta restituzione dell'incentivo percepito dal Comune (qualora si fosse percepito).</p> <p>comma 3 integrato con la frase “in caso di cucciolata padronale, il proprietario si deve impegnare alla sterilizzazione della cagna”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 59</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedura per le rinunce dei cani</b></p> <p><b>1)</b> Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile o il</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 59</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedura per le rinunce dei cani</b></p> <p><b>1)</b> Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza, avvalendosi della facoltà di rinuncia della</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p>Centro di</p> <p>Prima Accoglienza, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e nel rispetto della seguente procedura:</p> <p>1) Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”</p> <p>Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l’anagrafe canina indicando una o</p> <p>più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori.</p> <p>La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato di proprietà/iscrizione all’Anagrafe Canina;</li> <li>- Libretto sanitario del cane;</li> <li>- Foto del cane.</li> </ul> <p><b>3) Compilazione della lista d’attesa (a cura dell’ Ufficio anagrafe canina).</b></p> <p>Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l’anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d’attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d’urgenza per l’adozione.</p> <p>Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile.</p>	<p>proprietà e nel rispetto della seguente procedura:</p> <p>1) Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”</p> <p>Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l’anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori.</p> <p>La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato di proprietà/iscrizione all’Anagrafe Canina;</li> <li>- Libretto sanitario del cane;</li> <li>- Foto del cane.</li> <li>- <u>Ricevuta di avvenuta restituzione dell’incentivo percepito dal Comune (qualora si fosse percepito).</u></li> </ul> <p><b>3) compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio anagrafe canina).</b></p> <p>Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d'urgenza per l'adozione.</p> <p>Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile. <u>In caso di cucciolate padronali, il proprietario si deve impegnare alla sterilizzazione della</u></p> <p><u>cagna.</u></p>
	<p>Art. 63 comma 5 al terzo rigo viene integrato con “ e/o con Associazioni di Volontariato di tutela animali”;</p>

Reg Tutela animali 2014	Modifiche proposte al Reg Tutela animali 2014
<p style="text-align: center;"><b>Art. 63</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sanzioni</b></p> <p><b>5.</b> Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 63</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sanzioni</b></p> <p><b>5.</b> Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale <u>e/o con Associazioni di Volontariato di tutela animale</u> provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.</p>

La Presidente Puma procede alla votazione degli articoli trattati durante le sedute e li pone a votazione.

Votano favorevoli: Puma, Cuscinà, Cusumano.

La modifiche e/o integrazioni vengono approvati all'unanimità.

La Presidente da lettura del verbale n° 88 /2017 .

La Commissione lo approva all'unanimità.

La Segretaria di questa commissione è incaricata di trasmettere il verbale approvato agli organi istituzionali di questo Ente per opportuna conoscenza e di procedere alla pubblicazione dello stesso nella forme di rito

La Presidente non avendo altre comunicazioni da fare ai consiglieri alle ore 12.45 scioglie la seduta.

La Segretaria

F.to Anna Lisa Fazio

La Presidente

F.to Ing. Rosa Alba Puma



